

*Interveniente a sostegno della ricorrente:* Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller, J. Vláčil e D. Hadroušek, agenti)

*Altre parti nel procedimento:* Carl Schlyter (rappresentanti: S. Schubert, Rechtsanwalt, e O. W. Brouwer, advocaat), Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, A. Tokár e F. Clotuche-Duvieusart, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: C. Meyer-Seitz, N. Otte Widgren, U. Persson, A. Falk, E. Karlsson e L. Swedenborg, agenti)

### **Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Repubblica francese, il sig. Carl Schlyter e la Commissione europea sopportano le proprie spese.*
- 3) *La Repubblica ceca sopporta le proprie spese.*
- 4) *La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 311 del 21.9.2015.

---

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg**

(Causa C-465/15) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — Direttiva 2003/96/CE — Ambito di applicazione — Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) — Elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica — Nozione)**

(2017/C 374/04)

Lingua processuale: il tedesco

### **Giudice del rinvio**

Finanzgericht Düsseldorf

### **Parti**

*Ricorrente:* Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

*Convenuto:* Hauptzollamt Duisburg

### **Dispositivo**

*L'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, deve essere interpretato nel senso che l'elettricità utilizzata per il funzionamento di turboventilatori destinati a comprimere l'aria impiegata successivamente in un altoforno nel processo per la produzione di ghisa grezza tramite riduzione chimica del minerale di ferro non è «elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica», ai sensi di tale disposizione.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 398 del 30.11.2015.